



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

REGOLAMENTO PROVA FINALE

(ai sensi della Delibera del Senato Accademico del 17/04/2018 approvato con delibera del Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Elettrica del 18/04/2019)

A valere per gli immatricolati (o iscritti al primo anno) dall'A.A. 2016/17

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

- 1.1 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.
- 1.2 La prova finale ha l'obiettivo di accertare il livello conseguito dallo studente nell'acquisizione delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione.
- 1.3 Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di Ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:
 - 1) Estiva (giugno/luglio);
 - 2) Autunnale (settembre/ottobre);
 - 3) Straordinaria (febbraio/marzo).
- 1.4 Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati dal CdS alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

Art. 3 Commissione Prova Finale

- 3.1 La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio di corso di studio.
- 3.2 Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

appello.

- 3.3 Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

- 4.1 La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata all'inizio di ogni anno accademico sul sito web del corso stesso. La scelta dell'argomento sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'Art. 2. Per ciascuno degli argomenti pubblicati è indicato un docente di riferimento.
- 4.2 Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

Art. 5 Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art. 6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente.

- 1) Si calcola la media pesata (M_p) dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (prova finale compresa), ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi". Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. Nel caso in cui il voto più basso sia stato ottenuto in più esami, sarà escluso il voto relativo all'insegnamento con il maggiore numero di CFU.
- 2) La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
- 3) Alla media espressa in centodecimi verranno poi aggiunti:
 - a) un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode;
 - b) un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero



CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente;

- c) due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso);
- d) un punteggio aggiuntivo legato alla carriera accademica e quantificato in funzione della media pesata (M_P) espressa in trentesimi, secondo il seguente schema:

- 6 punti se $M_P \geq 28$;
- 5 punti se $28 > M_P \geq 27$;
- 4 punti se $27 > M_P \geq 26$;
- 3 punti se $26 > M_P \geq 24$;
- 2 punti se $24 > M_P \geq 22$;
- 0 punti se $M_P < 22$.

Il voto finale, risultante dai conteggi, sarà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0